Allegato 3 alla d.G.R. n° X/7095 del 18.09.2017

DISPOSIZIONI INERENTI LA COMBUSTIONE DEI RESIDUI VEGETALI IN ATTUAZIONE DEL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA NEL BACINO PADANO (ART.2, LETT.I)) E DELL'ART. 182, COMMA 6 BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006

A) Nuove misure relative alla combustione di residui vegetali

In attuazione del nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualita' dell'aria nel bacino padano (art.2, lett. i)) e dell'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 152/2006, come integrato e modificato dalla legge n. 154/2016, in coerenza con il PRIA, è disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06, nel periodo dal **1 ottobre al 31 marzo** di ogni anno, con inizio dal **1 ottobre 2017.**

B) Ambito di applicazione

Il divieto di combustione si applica nei territori la cui quota altimetrica risulti **inferiore a 300 metri** rispetto al livello del mare o a **200 metri** per i territori dei Comuni appartenenti alle comunità montane.
È facoltà dei Comuni, quali autorità competenti in materia ambientale, ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del d. lgs. n. 152/2006, sospendere, differire o vietare le combustioni di residui vegetali anche nei territori a quota altimetrica superiore a trecento metri s.l.m. e superiore a duecento metri s.m.l., per quelli appartenenti alle comunità montane, con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al verificarsi dei superamenti dei livelli di inquinanti in atmosfera.

C) Non applicazione del divieto di combustione

Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall'autorità fitosanitaria preposta, le misure di contenimento della diffusione di specie infestanti.

D) Deroghe al divieto di combustione

La combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti, previa:

- **comunicazione al Comune contenente la data, la localizzazione dell'intervento** di **combustione, l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento e di quelle eventuali emanate dal Sindaco, anche riferite all'individuazione di ambiti territoriali** esclusi dalla facoltà di combustione, nonché delle disposizioni relative alle cautele **per l'accensione dei fuochi nei boschi**;
- verifica che le condizioni meteorologiche nella giornata in cui è effettuata la combustione siano favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, attraverso collegamento al sito u**fficiale di ARPA all'interno del Servizio** Meteorologico Regionale al seguente link: http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteo-inquinanti/Pagine/MeteoInquinanti.aspx ;

La combustione di residui vegetali agricoli o forestali è comunque sempre vietata nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione.

E) Controlli e sanzioni

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative **dell'osservanza** delle limitazioni alla combustione dei residui vegetali sono esercitate dal corpo forestale regionale, dal corpo forestale dello Stato, dalle guardie dei parchi regionali, dalle guardie boschive comunali, dagli agenti della polizia locale, ai sensi dalla legge regionale n. 31/2008 art.61, comma 1.
In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato 3 si applica la sanzione amministrativa indi**viduata dall'art.61, comma 5**.1, della legge regionale n. 31/2008, come modificata dalla legge regionale n. 38/2015 (sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro).